

a) Rappresentanza e rappresentatività

1) *Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 2012, n. 3545*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Presidente
Dott. CURZIO Pietro
Rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico
Consigliere
Dott. TRICOMI Irene
Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa
Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso 17241-2009 proposto da:

N. H. K. C. M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in...presso lo studio dell'avvocato V. A., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati D. G., D. D., giusta delega in atti;
ricorrente

contro

SDL INTERCATEGORIALE - SINDACATO LAVORATORI INTERCATEGORIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in..., presso lo studio dell'avvocato M. R., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B. S., giusta delega in atti;

E. E., elettivamente domiciliato in..., presso lo studio dell'avvocato M. R., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B. S., giusta delega in atti;
controricorrenti

e contro

FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI - FIOM CGIL PROVINCIALE DI TORINO;
intimati

avverso la sentenza n. 99/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/04/2009 R.G.N. 1227/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l'Avvocato V. A.;
udito l'Avvocato M. R.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La “N. H. K. c. m.” spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino pubblicata il 2 aprile 2009.

Il SDL Intercategoriale - sindacato dei lavoratori intercategoriale propose un ricorso ai sensi dell’art. 28 st. lav. esponendo che, nel luglio 2006, era stato eletto quale RSU presso la N. H., tra gli altri, il signor E.E., presentatosi nelle liste della FIOM-CGIL. Il 21 febbraio 2007, l’E. si era dimesso dalla FIOM- CGIL ed era passato al SDL. Da quel momento la società non aveva più dato risposta alle sue richieste di usufruire dei permessi sindacali e non lo aveva più convocato alle riunioni, né dei rappresentanti sindacali unitari (RSU), né dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, carica anch’essa ricoperta dal dipendente).

Il SDL riteneva che tale comportamento costituisse comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro di Torino, esperita l’istruttoria, accolse il ricorso e dichiarò antisindacale la condotta della società, ordinando alla N. H. di riconoscere al signor E. tutti i diritti inerenti alla funzione di RSU e di RLS. La N. H. propose opposizione, chiedendo la chiamata in causa di FIOM provinciale di Torino. Nel giudizio intervenne anche l’E. che, a sua volta, chiese che gli venisse riconosciuta la funzione di RSU e di RSL con le conseguenti prerogative.

Il Tribunale di Torino respinse l’opposizione, confermò il decreto, dichiarò insussistente la materia del contendere tra la società e la FIOM, accolse la domanda dell’E..

La N. H. propose appello, riproponendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente e censurando la decisione nel merito.

La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello e condannato la società a rimborsare le spese agli appellati. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il sindacato SDL e l’E. si difendono con controricorso. La FIOM-CGIL non ha svolto attività difensiva. Società ricorrente e SDL hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo la società denuncia violazione dell’art. 28 st. lav. e dell’accordo collettivo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

La tesi è che la Corte avrebbe “erroneamente affermato che il lavoratore eletto RSU nella lista di un sindacato rimarrebbe in carica anche se successivamente si dimette da tale sindacato e si iscrive ad un altro sindacato non rappresentativo in quanto non partecipante all’elezione e non firmatario del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, con diritto di quest’ultimo sindacato a far reprimere come condotta antisindacale a proprio danno la presa d’atto da parte del datore di lavoro della decadenza dalla carica di tale lavoratore”.

La società ricorrente ritiene che sia stata violata la disciplina dettata dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in materia di rappresentanze sindacali unitarie. Ed, in effetti, ha ragione nel ritenere che la normativa di riferimento sia quella e solo quella, perché la legge in generale e lo Statuto dei lavoratori in particolare non interferiscono nei meccanismi di costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda. L’art. 19 si limita a stabilire che tali rappresentanze “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva”. Tutta la materia è, per il resto, rimessa all’autonomia sindacale. La società ricorrente assume in particolare che sarebbero “violate l’art. 2 della parte prima e l’art. 4 della parte seconda dell’accordo, in base alle quali le liste per l’elezione dei due terzi dei componenti possono essere presentate solo da sindacati firmatari dello stesso accordo interconfederale e del CCNL applicato nell’unità produttiva oppure da sindacati che corredino la lista con un numero di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari almeno al 5%”. Tale normativa riguarda la “presentazione delle liste”. Una volta presentate le liste (la regolarità della presentazione nel caso in esame è fuori discussione), vi sono le elezioni e queste avvengono, per due terzi dei seggi (è questa la parte che qui interessa perché è quella nel cui ambito è stato eletto l’E.) “a suffragio universale ed a scrutinio segreto”.

I lavoratori una volta eletti, pertanto, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è

presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato).

Non può sostenersi che tale scelta del lavoratore implichi la decadenza dalla carica ed il venir meno dei diritti connessi alla carica. Lo si desume, sul piano sistematico, dal fondamento universalistico della carica elettiva prima esaminato e se ne trova conferma nel fatto che l'accordo regola espressamente i casi di decadenza (art. 6 della prima parte) e non prevede tra questi le dimissioni dal sindacato nelle cui liste ci si è presentati alle elezioni.

La decadenza dall'incarico è infatti prevista solo per scadenza del mandato triennale e per dimissioni di un numero superiore al 50% dei componenti della rsu. Sono poi previste le dimissioni ma non dal sindacato, bensì proprio dalla rsu. Per le dimissioni dal sindacato nelle cui liste ci si è presentati alle elezioni non viene prevista alcuna decadenza, in evidente coerenza con il fatto che l'elezione ha il fondamento universalistico di cui si è detto.

Se il lavoratore eletto rsu non decade dalla carica ciò implica che egli conserva integri i diritti sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale, ed eventualmente, come nel caso in esame, di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Fra l'altro, conserva i diritti a fruire dei permessi sindacali secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 st. lav. anche se in relazione alla diversa associazione sindacale alla quale egli abbia successivamente aderito. Tale associazione potrà agire ai sensi dell'art. 28 st. lav. per tutelare il relativo interesse collettivo, sempre che sia legittimata a tale azione.

Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il requisito del carattere nazionale dell'associazione ai fini della legittimazione ad agire *ex art. 28 st. lav.*

La tesi critica si basa sull'assunto che a tal fine è necessaria la stipulazione di accordi e contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale. Si sostiene infatti che il carattere nazionale deve essere accertato "con riferimento alla stipulazione di accordi o contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale, con riferimento alla specifica categoria cui appartiene il datore di lavoro e prescindendo da precedenti giurisprudenziali tra le parti e su situazioni di fatto distanti nel tempo".

La Corte di merito ha valutato la documentazione in atti (a prescindere dai precedenti giurisprudenziali) e ha ritenuto che la società non abbia contestato "in alcun modo" l'elenco delle varie iniziative sostenute e promosse dalla SDL. In base a tali elementi probatori ha giudicato sussistente il requisito del carattere nazionale per aver svolto il sindacato in questione un'attività sufficientemente diffusa su tutto il territorio nazionale. Queste valutazioni attengono al merito e sono motivate in modo adeguato e privo di contraddizioni. Non possono essere pertanto ridiscusse in sede di legittimità.

L'unica questione di diritto è quella posta assumendo che per accertare il carattere nazionale di un'associazione sindacale è necessario che la stessa abbia stipulato contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale. Questa Corte si è costantemente espressa sul punto rilevando che in tal modo si introduce un criterio selettivo più forte di quello indicato dall'art. 28 st. lav., perché un'associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali, ma comunque presenti una struttura di ampiezza nazionale e possa dimostrare di svolgere ed aver svolto attività su tutto o ampia parte del territorio nazionale (v., ampie, Cass. 29.7.2011 n. 16787).

Omissis

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore dei due controricorrenti. Nulla sulle spese di FIOM-CGIL che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in 60,00 Euro, nonché 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla spese in ordine al rapporto processuale con FIOM-CGIL di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012.